

RICOGNIZIONE PER SETTORI DELLO STATO DI CONFORMITÀ AL DIRITTO  
COMUNITARIO DELL'ORDINAMENTO REGIONALE (ANNO 2008).

**1. PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E NEGOZIATA, INTESE. RELAZIONI  
EUROPEE E RELAZIONI INTERNAZIONALI**

**1.1 GOVERNO DEL TERRITORIO**

In riferimento alle materie di competenza della DG Programmazione Territoriale e Negoziata, e in particolare alle tematiche relative al governo del territorio, si segnalano i tre punti seguenti:

- a) Ai fini dell'**adeguamento del sistema di pianificazione territoriale e urbanistica** definito dall'ordinamento regionale, rispetto ai principi di cui alla **Direttiva 2001/42/CE sulla valutazione ambientale di determinati piani e programmi** (principi recepiti nell'ordinamento nazionale con le disposizioni di cui al Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e con le inerenti modifiche di cui al Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4), la Regione ha approvato la **Legge regionale 13 giugno 2008, n. 9** (*Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*), cui ha fatto seguito la inerente circolare inter-assessorile prot. n. 269360 del 12 novembre 2008 (*Prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del DLgs 16 gennaio 2008, n. 4, correttivo della Parte seconda del DLgs 3 aprile 2006, n. 152, relativa a VAS, VIA e IPPC e del Titolo I della LR 13 giugno 2008, n. 9*).  
Allo stesso fine, nell'ambito del progetto di legge regionale "Governo e riqualificazione solidale del territorio" (approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 1154 del 27 luglio 2007, ed attualmente all'esame della competente Commissione dell'Assemblea legislativa regionale), è prevista la modifica della **Legge regionale 24 marzo 2000, n. 20** (*Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio*), volta a ribadire l'obbligo di conformità dell'attività di pianificazione territoriale ed urbanistica ai contenuti della richiamata **Direttiva 42/2001/CE**.
- b) Per dare attuazione nell'ordinamento regionale al **principio del controllo dell'urbanizzazione per la mitigazione degli effetti degli incidenti rilevanti**, definito dall'articolo 12 della **Direttiva 96/82/CE** (cosiddetta Direttiva "Seveso 2", sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), come modificato dalla **Direttiva 2003/105/CE**, ed al fine del recepimento delle inerenti disposizioni statali (articolo 14 del DLgs 17 agosto 1999 n. 334, come modificato dal DLgs 21 settembre 2005, n. 238), sono state adottate le disposizioni di cui agli articoli 12, 13 e 18 della **Legge regionale 17 dicembre 2003, n. 26** (*Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose*), con le quali, tra l'altro, sono state introdotte le disposizioni di cui all'articolo A-3-bis (*Contenuti della pianificazione per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante*) nell'ambito della **Legge regionale 24 marzo 2000, n. 20** (*Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio*).
- c) Per dare attuazione alla **Direttiva 2002/91/CE** sul **rendimento energetico nell'edilizia** (e delle altre connesse Direttive 2006/32/CE e 2005/32/CE), ed alle inerenti disposizioni statali (DLgs 19 agosto 2005 n. 192, e connesse disposizioni di cui alle Leggi 10/1991 e 296/2006, e di cui ai DPR 412/1993 e 380/2001), la Regione ha adottato le seguenti disposizioni: **Legge regionale 25 novembre 2002 n. 31** (Disciplina generale dell'edilizia), ed in particolare gli articoli 33 e 34 sui requisiti delle opere edilizie; **Legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26** (Disciplina della programmazione energetica regionale), ed in particolare gli articoli 2, 3, 25, 27 e 28; **Delibera dell'Assemblea Legislativa 10 gennaio 2007, n. 141** (*Approvazione del Piano energetico regionale*); **Delibera dell'Assemblea legislativa 4 marzo 2008, n. 156** (*Approvazione atto di*

*indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici).*

## **1.2 FONDI STRUTTURALI**

In riferimento alle competenze della DG relative ai fondi strutturali, si segnala il seguente punto:

- a) In adeguamento alle previsioni del Regolamento CE/1083/2006 (Regolamento del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione), è stato inoltre istituito presso questa Direzione Generale, con delibera della Giunta regionale n. 99 del 28 gennaio 2008, il Servizio "Autorità di Audit", il quale, in riferimento ai fondi strutturali FSE e FESR, costituisce la struttura tecnica della Direzione deputata al regolare svolgimento delle attività di audit, per l'efficace funzionamento del sistema di gestione e controllo dei Programmi Operativi, in conformità agli standard internazionali, e per i concernenti adempimenti previsti nei confronti della Commissione europea.

## **2. AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA**

### **2.1 GESTIONE RIFIUTI**

La legge regionale 12 luglio 1994, n. 27 (*"Disciplina dello smaltimento dei rifiuti"*), modificata più volte, da ultimo dalla l.r.3/99 e dalla l.r.25/99, è ispirata, senza richiami espliciti, ai principi delle direttive comunitarie che hanno trovato attuazione con il dlgs.5 febbraio 1997, n.22 (Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio).

Con gli articoli dal 125 al 137 della legge regionale n.3 del 21 aprile 1999 (*"Riforma del sistema regionale e locale"*) sono stati posti i principi fondamentali per la gestione dei rifiuti in Emilia – Romagna.

Con la deliberazione della giunta regionale n.1007 del 3 giugno 2003 (integrazione dei criteri ed indirizzi regionali per la pianificazione e la gestione dei rifiuti in materia di imballaggi, rifiuti di imballaggio ed apparecchi contenenti pcb/pct ) è stata data attuazione in ambito regionale alla direttiva 94/62/ce in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio e della direttiva 96/59/CE per apparecchi contenuti PCB, mentre con la deliberazione giunta regionale n.1530 del 28 luglio 2003 (*"Primi indirizzi per l'applicazione del d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 e del d.m. 13 marzo 2003 in materia di discariche di rifiuti"*) è stata data attuazione alla direttiva 1999/31/CE in materia di discariche di rifiuti e con la deliberazione della giunta regionale n. 159 del 2 febbraio 2004 (*"Primi indirizzi per l'applicazione del d.lgs. 24 giugno 2003, n.209 in materia di veicoli fuori uso"*) è stata data attuazione alla direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso.

Con la legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (*"Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi"*) è stata disciplinata l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, nonché per lo smaltimento dei rifiuti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia, prevista dall'art.3, commi dal 24 al 41 della legge 28 Dicembre 1995, n. 49 (*"Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"*); la legge regionale 31/96 è stata modificata più volte e da ultimo è stata integrata dall'art.6 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 23 (*"Disposizioni in materia tributaria"*).

Con la normativa nazionale e regionale sulla cosiddetta Ecotassa si è data attuazione al principio comunitario ribadito più volte dalla stessa Commissione della Comunità Europea secondo il quale l'esatta gerarchia nello smaltimento dei rifiuti deve essere:1) minor produzione;2) riutilizzo; 3) riciclaggio;4) termovalorizzazione;5) discarica. Pertanto tutti i rifiuti riciclabili devono essere prioritariamente avviati a riciclaggio ed in via secondaria ad incenerimento con recupero energetico

ed in ultima ed estrema analisi in discarica, con l'obbligo di un preventivo trattamento; questo sfavore per lo smaltimento si traduce in misure economiche che favoriscono il recupero quali appunto l'introduzione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.

Con l'art.5 della legge regionale 1 giugno 2006, n. 5 (modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n.42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale), sono state confermate in capo alle Province e ai Comuni le funzioni in materia ambientale già conferite dalla legislazione regionale vigente alla data dell'entrata in vigore del predetto decreto; si è ritenuto opportuno introdurre tale norma poiché dopo l'entrata in vigore del D.Lgs.152/2006 (Codice dell'ambiente) era sorto il dubbio che tali competenze tornassero in capo alla Regione, come previsto dal decreto stesso. Con tale articolo viene altresì ribadito che le funzioni regionali in materia di bonifica dei siti contaminati spettano alle Province.

In passato nella materia dei rifiuti vi sono state procedure di infrazione comunitaria che hanno coinvolto la Regione Emilia – Romagna. Tra queste va menzionata la 1997/2182 (causa C-466/99) per piani di gestione dei rifiuti di tutte le Province della Regione per carenze di previsioni in materia di imballaggi e rifiuti da imballaggio (art.7 Direttiva75/442/CEE); in quel caso i piani sono stati adeguati, dopo una fase transitoria governata da una ordinanza del Presidente della Regione adottata ai sensi dell'art.13 del dlgs.22/97.

Va altresì ricordata la procedura di infrazione comunitaria 1999/2263 (causa C-466/99) per incompleta applicazione della direttiva 96/59 sullo smaltimento dei PCB/PCT (programma per la decontaminazione apparecchi inventariati e piano per raccolta e smaltimento) relativamente ai piani di gestione dei rifiuti di tutte le province della Regione. Anche in questo caso i piani sono stati adeguati, dopo una fase transitoria governata da una ordinanza del Presidente della Regione adottata ai sensi dell'art.13 del dlgs.22/97.

**Con la DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N.282 DEL 3 MARZO 2008, recante le Indicazioni operative alle Province per la riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da collocare in discarica, è stata data attuazione in ambito regionale alla direttiva 1999/31/CE in materia di discariche di rifiuti e al D.lgs n. 36/2003 di recepimento.**

**La PROCEDURA DI INFRAZIONE COMUNITARIA 2002/2284, relativa ai piani di gestione dei rifiuti delle province di MO, RE, PC, FE, PR e RN, per carenze di previsioni in materia di rifiuti pericolosi si è conclusa, poiché i piani sono stati adeguati da tutte le province coinvolte.**

## 2.2 BONIFICA SITI INQUINATI

La PROCEDURA DI INFRAZIONE N.2003/2077, relativa all'elevato numero di discariche abusive esistenti sul territorio italiano, in violazione della direttiva 75/442/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 1999/31/CE sulle discariche di rifiuti, nella causa C-135/05 nei confronti dello Stato Italiano, assume rilevanza anche con riferimento alle funzioni regionali in materia. È in corso, da parte della Regione, l'attuazione di programmi per l'assunzione dei necessari provvedimenti, anche in coordinamento con il Ministero dell'Ambiente, tutela del territorio e del mare, nonché con le altre Amministrazioni interessate.

## 2.3 TUTELA E RISANAMENTO RISORSA ACQUA

In applicazione del decreto legislativo 11 maggio 1999 n.152 (recante "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/cee concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/cee relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole"), modificato e integrato dal decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 258, sono state emanate le seguenti direttive regionali che quindi hanno la funzione di attuare le direttive sopradette in ambito regionale:

a) per risorsa acqua - deliberazione del Consiglio regionale n. 40 del 21 dicembre 2005 (“Approvazione delle modifiche ed integrazione al piano di tutela delle acque, ai sensi dell’art.25 della L.R. 20/2000”)

b) per scarichi acque reflue - deliberazione della giunta regionale 3 luglio 2001 n. 1299 (“Direttiva concernente le modalità d'effettuazione del controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane ai sensi dell'allegato 5 del dlgs 152/99”) e deliberazione della giunta regionale 9 giugno 2003 n. 1053 (“Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D. Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D. Lgs. 18 agosto 2002 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento”);

c) per acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne - deliberazione della giunta regionale 14 febbraio 2005 n. 286 (“Direttiva concernente la gestione delle acque di prima e di lavaggio da aree esterne - art.39 D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152”).

d) per le acque meteoriche di dilavamento e le acque di prima pioggia - deliberazione della giunta regionale 18 dicembre 2006 n. 1860 (“Linee guida di indirizzo in attuazione della deliberazione GR n. 286/2005”);

e) per la gestione e l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento: nella seduta del 16 gennaio 2007 è stato approvato dall'Assemblea legislativa regionale il Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati da fonte agricola, in attuazione del Decreto ministeriale 7 aprile 2006 (delibera Assemblea Legislativa regionale n. 96 del 16 gennaio 2007).

In materia di utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura è stata predisposta una direttiva regionale che è stata adottata con la deliberazione giunta regionale 30 dicembre 2004 n. 2773 (“Primi indirizzi alle province per la gestione e l'autorizzazione all'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura”), successivamente rettificata con la deliberazione Giunta regionale 14 febbraio 2004 n. 285 ed infine integrata con la deliberazione giunta regionale 7 novembre 2005 n. 1801.

Tale direttiva regionale è stata adottata in applicazione non solo del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99 (norme concernenti la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura), a sua volta attuativo della direttiva CEE 86/278 del Consiglio del 12 giugno 1986, ma anche in applicazione dello stesso D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (decreto Ronchi), nonché del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152.

In relazione al contenzioso comunitario che nel corso degli ultimi anni ha coinvolto lo Stato italiano in materia di acqua, va evidenziato che le procedure di infrazione e le relative sentenze di condanna pronunciate in questi anni dalla Corte di Giustizia sono riferite, di norma, alla *"mancata trasposizione"* del contenuto delle diverse direttive nella legislazione italiana (ad esempio la direttiva 76/464/CEE in materia di scarico di sostanze pericolose nell'ambiente idrico) ovvero alla *"mancata trasmissione alla CE da parte della Repubblica Italiana dei dati e delle informazioni sullo stato di applicazione delle direttive medesime"* (come nel caso della direttiva 91/676/CEE sulla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti dai fonti agricole); tuttavia per quanto riguarda quest'ultimo rilievo va sottolineato come la Regione Emilia – Romagna abbia provveduto alla trasmissione dei dati mancanti al Ministero dell'Ambiente.

Per quanto riguarda in particolare la procedura di infrazione 2002/2124, ex art. 226 del Trattato, relativa alla direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane, il 9 luglio 2003 la Commissione europea ha espresso un parere motivato, con il quale ha ritenuto che l'Italia debba identificare ulteriori aree sensibili a rischio di eutrofizzazione; a tal proposito la Regione Emilia Romagna ha comunicato al Ministero dell'Ambiente che non è interessata dalle violazioni contestate con il parere motivato, in quanto nessuna delle ulteriori aree da designare come "sensibili" ricade nel proprio territorio.

Riguardo alla lettera di costituzione in mora del 10 aprile 2006 (infrazione n. 2006/2163) concernente la mancata attuazione della direttiva 91/676/CEE in materia di protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati da fonte agricola, il Programma d'azione per le zone vulnerabili di cui alla precedente lettera e) approvato dall'Assemblea legislativa regionale dovrebbe chiudere, per quanto riguarda l'Emilia – Romagna il contenzioso con la CE

Resta tuttora inattuata la Direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, per la quale lo Stato Italiano è stato condannato per mancata trasposizione entro il termine prescritto con sentenza della corte di giustizia delle comunità europee, VI Sezione, del 12 gennaio 2006, nella causa c-85/05.

Con la **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1793 DEL 3 NOVEMBRE 2008**, per le derivazioni ad uso idroelettrico, è stata approvata la “Direttiva in materia di derivazioni d’acqua pubblica ad uso idroelettrico”, in attuazione alla Direttiva quadro 2000/60/CE.

#### 2.4 INCIDENTI RILEVANTI CONNESSI CON DETERMINATE SOSTANZE PERICOLOSE

In materia di incidenti rilevanti è stata emanata la legge regionale 17 dicembre 2003, n. 26 (“Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”) in attuazione della direttiva 96/82/ce del Consiglio del 9 dicembre 1996 e conseguentemente è stata approvata la delibera di Giunta regionale n. 938 del 17 maggio 2004 (“Direttiva per l'applicazione dell'art.6 della L.R. n.26 del 17 dicembre 2003”).

A seguito della emanazione del D.lgs. 21 settembre 2005, n. 238, attuativo della direttiva 2003/105/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo del 16 dicembre 2003 (cd. SEVESO 2), che ha modificato la direttiva 96/82/CE, è stata approvata la **LEGGE REGIONALE N. 4 DEL 2007** recante “Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali”, la quale reca agli articoli dal 22 al 29 varie modificazioni alla L. R. n. 26 del 2003, tra cui particolarmente rilevante è la nuova disciplina dei “Piani di emergenza” interni ed esterni.

Inoltre, relativamente alle verifiche ispettive, allorquando verrà emanato l'imminente decreto legislativo attuativo del D.lgs. 334/99, si renderà necessario aggiornare la Determinazione del Direttore Generale Ambiente n.15363 del 26/10/2004 (l.r. n. 26/2003 - adempimenti relativi agli stabilimenti sottoposti alla disciplina di cui agli articoli 6 e 7 del D.Lgs.334/1999. Criteri e modalità per la definizione del programma annuale di visite ispettive. Indirizzi per effettuazione delle visite ispettive), che li ha disciplinati nella Regione Emilia – Romagna, in assenza di una disciplina a livello nazionale.

**Con la DELIBERAZIONE DEI GIUNTA REGIONALE N.1144 DEL 21 LUGLIO 2008 sono state approvate le linee guida regionali per la redazione dei piani di emergenza esterna per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante soggetti agli art.6 e 7 del d.lgs. 334/99, in attuazione della direttiva comunitaria 2003/105/CE recepita dall'ordinamento giuridico italiano con il decreto legislativo n.238 del 21 settembre 2005.**

#### 2.5 INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Il DPR. 24 maggio 1988, n. 203 attribuiva alla Regione la competenza al rilascio dell'autorizzazione preventiva per le emissioni in atmosfera; la Regione Emilia – Romagna con **LEGGE REGIONALE 21 APRILE 1999 N. 3**, ha delegato alle Province l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera degli impianti produttivi e di servizio. In data 12 marzo 2004 è entrato in vigore il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio n. 44 del 16 gennaio 2004, di recepimento della direttiva 1999/13/ce relativa alle emissioni di composti organici volatili di talune attività industriali. Con determinazione del Direttore Generale Ambiente n. 12707 del 17 settembre 2004 si è provveduto ad integrare i criteri di autorizzabilità approvati precedentemente con Determinazione n. 4606 del 4 giugno 1999.

Negli ultimi 4 anni, ai sensi dell'art.7 del D.lgs. n.351 del 4 agosto 1999, attuativo della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente, secondo il quale le regioni definiscono i piani d'azione contenenti le misure da attuare nel breve periodo affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme, sono stati conclusi accordi di programma sulla qualità aria tra la Regione Emilia – Romagna, le Province e i Comuni capoluogo con popolazione superiore ai 50.000 abitanti "per la gestione dell'emergenza da pm10 e per il progressivo allineamento ai valori fissati dalla UE di cui al D.M. 02/04/2002, n. 60".

La normativa regionale si adeguerà, senza la necessità di adottare alcun provvedimento, al decreto legislativo n. 152 del 2007, approvato dal Consiglio dei Ministri il 3 agosto 2007 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 213 del 13 settembre 2007 - Suppl. Ordinario n.194, di recepimento della Dir. 2004/107/CE, concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente.

## 2.6 INQUINAMENTO ACUSTICO

La direttiva 2002/49/CE del 25 giugno 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale è stata recepita a livello di Stato italiano con il Decreto legislativo n.194 del 19 agosto 2005.

Per adeguare la normativa regionale al D.Lgs. n.194 del 2005, l'articolo 1 della recente L. R. n. 4 del 2007 recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali in materia di inquinamento acustico" prevede una prima attuazione.

## 2.7 SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000

Con il Titolo I della LEGGE REGIONALE 14 APRILE 2004, N. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali) è stata data attuazione alla direttiva 92/43/cee del 21 maggio 1992 (Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche) e della direttiva 79/409/cee del 2 aprile 1979 (Direttiva del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici), che imponevano agli Stati membri di individuare aree di pregio ambientale ai fini della salvaguardia della biodiversità, direttive che erano state recepite dallo Stato italiano con il DPR.n.357 dell'8 settembre 1997, successivamente modificato dal DPR.n.120 del 12 marzo 2003.

Con la suddetta legge regionale la Valutazione di Incidenza viene attribuita ai soggetti che rilasciano le autorizzazioni per gli interventi o che approvano piani e/o programmi ricadenti all'interno dei siti della Rete Natura 2000 (comuni, province, comunità montane, parchi). La gestione delle zone SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e ZPS (Zone di Protezione Speciale) facenti parte della Rete Natura 2000 viene attribuita alle Province ed ai Parchi nazionali e regionali. Il monitoraggio dei SIC e ZPS resta in capo alla Regione.

In attuazione della suddetta legge, con deliberazione di giunta regionale n. 1191 del 30 luglio 2007, è stata approvata la Direttiva regionale contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione la conservazione la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS, nonché le linee guida per l'effettuazione della valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L.R. n.7/04.

La Deliberazione di Giunta Regionale n.1224 del 28 luglio 2008 ha previsto una serie di misure generali di conservazione di carattere generale valide per tutte le ZPS, recependo in tal modo il Decreto Ministeriale n. 184 del 17 ottobre 2007; inoltre è in previsione la stesura di un analogo documento sui SIC/ZSC.

Nel corso degli ultimi anni la Regione Emilia-Romagna ha provveduto ad individuare le aree denominate SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e ZPS (Zone di Protezione Speciale) ricompresi nel proprio territorio attraverso appositi provvedimenti. In questo modo la Regione ha definito la superficie complessiva della Rete Natura 2000, che attualmente ammonta a oltre 256.000 ha, pari a circa il 11,6% dell'intero territorio regionale, per un totale di 146 siti (SIC e ZPS); circa la metà di tali siti ricade all'interno delle aree protette quali parchi nazionali, regionali o riserve naturali.

Anche la LEGGE REGIONALE 17 FEBBRAIO 2005, N. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della rete Natura 2000) contiene obiettivi che contribuiranno alla piena attuazione della direttiva 92/43/cee del 21 maggio 1992 e della direttiva 79/409/cee del 2 aprile 1979. Essa in particolare si pone, tra gli altri, l'obiettivo previsto dal V Programma comunitario di azione ambientale, con l'obiettivo di arrestare la perdita della biodiversità presente nella regione entro il 2010.

## 2.8 SETTORE FORESTALE

**La LEGGE REGIONALE 6 LUGLIO 2007, N. 10, reante Norme sulla produzione e commercializzazione delle piante forestali e dei relativi materiali di moltiplicazione, disciplina la produzione, la commercializzazione e l'utilizzazione dei materiali di moltiplicazione delle specie forestali in attuazione del D.Lgs 10 novembre 2003, n. 386, che attua a livello nazionale la Direttiva 1999/105/CE.**

Con la DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE ALL'AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA N. 5205 DEL 9 MAGGIO 2008 viene data applicazione all'art.7 della suddetta legge, con l'approvazione del Registro Regionale del materiale di base della Regione Emilia-Romagna e l'iscrizione allo stesso di 191 "unità di ammissione" dei materiali di base ammessi come "identificati alla fonte" e di n. 3 "unità di ammissione" dei materiali di base ammessi come "selezionati".

## 2.9 VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Con la legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 ("Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale"), come integrata dalla legge regionale 16 novembre 2000, n. 35, è stata data attuazione della Direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985 (direttiva del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati) ed alla direttiva 97/11/CE del 3 marzo 1997 del Consiglio che modifica la direttiva 85/337/CEE, in osservanza, inoltre, del D.P.R. 12 aprile 1996 (atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della L. 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale).

Con parere motivato 2003/2049 c(2005)2341 del 5 luglio 2005 della Commissione Europea è stato fatto un elenco delle inottemperanze contenute nelle norme statali e conseguentemente in quelle regionali applicative: nel D.P.R. 12 aprile 1996 mancano 5 tipologie di opere ricomprese nell'allegato I della direttiva 85/337/CEE e mancano 15 tipologie di opere ricomprese nell'allegato II della stessa direttiva; manca anche l'indicazione di alcuni degli elementi dei progetti che andrebbero considerati per lo screening, ricompresi nell'allegato III della stessa direttiva.

Per la Regione Emilia - Romagna ci sono solo due piccole difformità per le soglie dimensionali per gli impianti di trattamento dell'amianto e per le soglie dimensionali per gli impianti di fabbricazione della pasta per carta che in Italia ormai peraltro non vengono più realizzati.

Con parere motivato complementare 2001/4067 C(2004)2610 del 7 luglio 2004 della Commissione Europea, non trasmesso alle Regioni dallo Stato, viene censurato il silenzio – assenso per la procedura di verifica dello screening, previsto dall'art. 10 del D.P.R. 12 aprile 1996 e ripreso dalle leggi regionali attuative.

## 2.10 PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE DELL'INQUINAMENTO

Con la legge regionale 11 ottobre 2004, n. 21 (disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) è stata data attuazione alla direttiva 96/61/CE del 24 settembre 1996 (direttiva del Consiglio europeo sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento), in osservanza, inoltre, del D.Lgs. 372/99 e del successivo D.Lgs. 59/05.

La suddetta legge disciplina il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale dei nuovi impianti e degli impianti esistenti, nonché le modalità di esercizio degli impianti medesimi; l'autorizzazione integrata ambientale sostituisce ad ogni effetto ogni altro visto, nulla osta, parere o autorizzazione in materia di emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo e di rifiuti, previsti dalle vigenti disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione.

La Provincia è l'autorità competente per l'esercizio delle funzioni amministrative derivanti dalla L.R.21/2004, mentre la Giunta regionale emana direttive per l'esercizio coordinato delle funzioni conferite, nonché per la definizione delle spese istruttorie.

#### 2.11 VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)

**Si ricorda la LEGGE REGIONALE 13 GIUGNO 2008, N. 9, già citata al punto 1.1, pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale n. 100 del 13 giugno 2008, che ha introdotto disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152; in particolare con tale legge viene individuata l'autorità competente alla VAS e vengono dettate disposizioni per la fase transitoria.**

#### 2.12 VALUTAZIONE AMBIENTALE DI PIANI E PROGRAMMI

La Regione con l'art.5 della L.R. 20/2000 ha previsto l'effettuazione della valutazione ambientale di tutti gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, dando così anticipata attuazione parziale alla Direttiva 2001/42/CE.

#### 2.13 SISTEMA COMUNITARIO DI ECOGESTIONE E AUDIT

Essendo di immediata applicabilità il Regolamento 761/01/CE, la Regione si limita a predisporre le linee guida e a erogare contributi finanziari.

#### 2.14 CONTROLLI AMBIENTALI

In materia di controlli ambientali un particolare rilievo riveste la Raccomandazione 2001/331/CE del 04 aprile 2001 del Parlamento e del Consiglio Europeo che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali negli Stati membri.

Con la legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 (riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente dell'emilia-romagna) venne istituita l'ARPA chiamata a svolgere i controlli ambientali; successivamente sono state introdotte modifiche che l'hanno collocata all'interno della tematica dei controlli ambientali di derivazione comunitaria; tale legge è infatti stata modificata dapprima dalla L.R. 21 APRILE 1999 N. 3 ("Riforma del sistema regionale e locale"), poi dalla L.R. 30 LUGLIO 1999 N. 18, quindi dalla L.R. 17 DICEMBRE 2003 N. 26 ("Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose") ed infine dalla legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 ("Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali").

### 3. AGRICOLTURA

La Politica Agricola Comunitaria (PAC) è stata più volte riformata negli ultimi anni per adeguare il quadro normativo relativo al settore agricolo ai nuovi equilibri del mercato comunitario ed internazionale, alle nuove esigenze finanziarie del bilancio dell'Unione Europea ed alle nuove aspettative dei cittadini e dei consumatori.

Le diverse modifiche che si sono succedute hanno introdotto varie misure tese a rafforzare la competitività delle materie prime agricole sui mercati interni e mondiali; promuovere un tenore di vita adeguato della comunità agricola; creare posti di lavoro sostitutivi e di altre fonti di reddito per i lavoratori agricoli; elaborare una nuova politica dello sviluppo rurale come secondo pilastro della PAC; integrare maggiormente nella PAC questioni ambientali e strutturali; migliorare la qualità dei prodotti alimentari e della loro sicurezza; semplificare la legislazione in materia agraria e

decentralizzarne l'applicazione, in vista di una maggiore chiarezza, trasparenza e accessibilità di norme e regolamenti.

In questo contesto l'ultima riforma "Fischler" riveste una particolare importanza; a partire dal 2004 gli agricoltori si sono dovuti confrontare con nuove regole che condizionano profondamente le scelte produttive aziendali e che si sintetizzano in sei punti essenziali: disaccoppiamento, condizionalità ecologica (cross-compliance), modulazione, rafforzamento del secondo pilastro (sviluppo rurale), disciplina finanziaria e revisione di alcune OCM (Organizzazioni comuni di mercato).

Peraltro il 20 novembre 2008 è stato raggiunto l'accordo politico in sede comunitaria sull'attuazione e sullo stato di salute della PAC (Health Check) che - seppur con alcune novità - conferma l'impianto della riforma "Fischler" fino al 2013.

## DISPOSIZIONI ATTUATIVE

### 3.1 PAC E SVILUPPO RURALE

In relazione alla predette riforme ed in particolare al Reg. Ce 1782/2003, la Direzione Generale Agricoltura nel 2005, nel 2006, nel 2007 e nel 2008 ha applicato i principi della condizionalità - già recepiti nei decreti ministeriali nazionali - individuando le ulteriori normative che a livello regionale danno attuazione alle Direttive ed ai regolamenti comunitari in materia di impegni in capo agli agricoltori. Si tratta in particolare delle deliberazioni della Giunta regionale n. 432/2005, n. 207/2006, n. 223/2007 e n. 2162/2007 e n. 2300/2008 recanti "Disposizioni regionali per l'attuazione della condizionalità di cui al Reg. (Ce) 1782/2003" in cui vengono richiamati in forma complessiva tutti i provvedimenti regionali di applicazione e specificazione degli atti comunitari concernenti i criteri di gestione obbligatoria a cui gli agricoltori debbono attenersi ai fini della percezione dei contributi di sostegno diretto.

Per quanto concerne lo Sviluppo Rurale, nel 2006 con decisione del Consiglio n. 144 del 20 febbraio sono stati adottati gli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale che definivano il quadro di riferimento e una gamma di opzioni delle quali gli Stati membri potevano avvalersi nell'elaborazione dei loro piani strategici nazionali e nei programmi nazionali di sviluppo rurale relativamente al prossimo periodo di programmazione 2007- 2013. Con riferimento a tale quadro normativo, la Direzione Generale Agricoltura ha provveduto all'elaborazione del Programma regionale di sviluppo rurale in attuazione del Reg. Ce n. 1698 del Consiglio del 20 settembre 2005 ed in linea con la sopra richiamata Decisione n. 144/2006, approvato dalla Giunta regionale con atto n. 1741/2006, dall'Assemblea Legislativa con deliberazione n. 99/2007 e dalla Commissione Europea con decisione n. C (2007) 4161 del 12 settembre 2007.

Nel corso del 2008, si è data attuazione a gran parte delle Misure dei 4 Assi del "Programma regionale di sviluppo rurale" approvato dalla CE con Decisione C(2007)4161 del 12 settembre 2007.

In particolare con deliberazione della Giunta regionale n. 167/2008 relativamente all'Asse 1 "Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale" sono stati adottati i Programmi operativi delle Misure 111 (azione 1) 112, 121, 123 (azione 1) e da ultimo della Misura 132 con separato atto n. 1409/2008.

Per quanto concerne l'Asse 2 "Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale" sono stati assunti gli atti concernenti il Programma operativo delle Misure 211, 212, 214, 216 (Azione 3) e 221 (deliberazione della Giunta regionale n. 168/2008).

Analogamente si è provveduto per l'Asse 3 "Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale" (deliberazione della Giunta regionale n. 685/2008) e per l'Asse 4 "Attuazione dell'approccio Leader" (deliberazione della Giunta regionale n. 739/2008).

Da ultimo è stato approvato il Programma Operativo della Misura 511 "Assistenza tecnica" (deliberazione della Giunta regionale n. 873/2008) che completa l'insieme degli atti relativi al PSR.

### 3.2 ORGANIZZAZIONI COMUNI DI MERCATO

Nel corso del 2007 la Commissione Europea ha rivisto gran parte delle OCM di settore la cui regolamentazione è confluita in un unico atto Normativo Reg. Ce n. 1234/2007 denominato "OCM Unica". Nel 2008 la Direzione Generale Agricoltura ha dato attuazione ad alcune revisioni ed in particolare con riferimento al settore del **miele** con deliberazione della Giunta regionale n. 1209/2008 è stato approvato il Programma triennale regionale per il miglioramento della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura in applicazione del Reg. (CE) 1234/2007.

Relativamente al settore **vitivinicolo** in attuazione dei Regg. Ce n. 479/2008 e n. 555/2008 con deliberazione n. 1279/2008 della Giunta regionale sono state approvate le disposizioni regionali concernenti il regime di estirpazione dei vigneti mentre con deliberazione n. 1514/2008 sono state assunte le disposizioni in merito al potenziale produttivo viticolo. A completamento dell'attività di attuazione dei citati Regg. Ce n. 479/2008 e n. 555/2008 è stato inoltre elaborato il programma di ristrutturazione e riconversione dei vigneti e definite le relative procedure applicative (deliberazioni della Giunta regionale n. 1861/2008 e n. 2066/2008).

Con riferimento al settore **bieticolo-saccarifero** si è provveduto all'approvazione del Piano di azione regionale di ristrutturazione del settore in applicazione del Reg. Ce n. 320/2006 (deliberazione della Giunta regionale n. 580/2008) ed ai conseguenti programmi operativi di intervento (deliberazioni della Giunta regionale n. 1297/2008, n. 1576/2008 e n. 1696/2008).

### 3.3 ASPETTI AMBIENTALI

In materia di protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati, nel corso del 2006, i Ministeri competenti (Agricoltura e Ambiente) e le Regioni hanno concertato con la Commissione Europea i provvedimenti da assumere in seguito alla comunicazione di messa in mora trasmessa al governo italiano in data 10 aprile 2006 (infrazione n. 2006/2163). A livello nazionale è stato emanato il Decreto 7 aprile 2006 del Ministero delle Politiche agricole e forestali recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'art. 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, *(poi sostituito dall'art. 112 del decreto legislativo 152/06)* in attuazione della Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati" mentre la Regione Emilia-Romagna ha approvato - con deliberazione della Giunta regionale n. 1608 del 21 novembre 2006 - l'atto recante "Attuazione del decreto 7 aprile 2006. Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati da fonte agricola-criteri e norme tecniche generali. Proposta all'Assemblea legislativa" approvato dall'Assemblea in data 16 gennaio 2007 con atto n. 96/2007. Inoltre nel corso del 2007 è stata approvata la L.R. n. 4/2007 recante "Adeguamento normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali", con la quale al capo III si introduce una nuova disciplina in materia di effluenti zootecnici ed acque reflue di piccole aziende agroalimentari, in attuazione del D.Lgs. n. 152/2006 art. 112.

Il quadro normativo è stato completato nel 2008 con un'apposita circolare esplicativa approvata con determinazione del Direttore generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa n. 2184/2008 recante "Attuazione del Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati da fonte agricola di cui alla Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna 16 Gennaio 2007 n. 96"

### 3.4 ASPETTI FITOSANITARI

Particolarmente complessa è la materia fitosanitaria; numerosissime sono le Direttive di settore che vengono recepite annualmente dallo Stato. Nel corso del 2008 sono stati emanati ben 16 decreti di attuazione di diverse Direttive del 2008 che del 2007 (vedi Allegato 1).

Per quanto concerne l'attività della Direzione Generale Agricoltura oltre ad applicare le specifiche disposizioni in sede di controllo da parte del Servizio Fitosanitario, si è provveduto a dare applicazione alla Direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione con apposita legge regionale n. 10/2007 recante "Norme sulla produzione e la commercializzazione delle piante forestali e dei relativi materiali di moltiplicazione".

### 3.5 CACCIA

Con legge regionale n. 11/2006 - "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 luglio 2002, n. 15 (Disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 79/409/CEE)" - è stato disciplinato il prelievo venatorio in deroga ai divieti previsti dalla Direttiva CEE 79/409, modificando la precedente legge regionale n. 15 del 2002, che aveva provveduto per i tre anni precedenti. La legge tendeva a ridurre le deroghe, limitando la propria azione alla sola stagione venatoria 2006/2007.

Nel 2007 è stata approvata una nuova legge regionale che ha affidato alla Giunta il compito di individuare annualmente l'elenco delle specie cacciabili in osservanza ai criteri definiti dalla Direttiva 79/409/CEE.

In relazione a tale nuovo assetto nel 2007 è stata approvata la deliberazione n. 1278/2007 che individuava l'elenco delle specie cacciabili in deroga per la stagione venatoria 2007/2008, mentre nel 2008 per la stagione venatoria 2008-2009 l'individuazione è avvenuta con la deliberazione n. 1211/2008.

### 3.6 CONSERVAZIONE DELLE SPECIE IN ZONE ZPS

Si ricorda che, come evidenziato al punto 2.7, sempre in attuazione della disciplina europea ed in attuazione del DM 184/2007 è stata approvata la deliberazione della Giunta regionale n. 1224/2008 recante "Recepimento DM n. 184/07 'Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)'. Misure di conservazione gestione ZPS, ai sensi delle Direttive 79/409/CEE, 92/43/CEE e DPR 357/97 e DM del 17/10/07" che adegua definitivamente l'assetto regionale alla normativa e comunitaria.

### 3.7 ORIENTAMENTI COMUNITARI ED AIUTI ALLE PMI

Per quanto concerne il settore agricolo, la Commissione Europea ha adottato uno specifico documento denominato "Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale (G.U.U.E. 2006/C 319/01) che fissava al 31 dicembre 2007 il termine ultimo per adeguare i regimi di aiuto da parte degli Stati membri.

Per quanto riguarda invece il settore della ricerca in senso generale ed indirettamente del settore agricolo, la Commissione ha approvato il documento recante "Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo ed innovazione" (G.U.U.E. 2006/C 323/01) che fissava la medesima data del 31 dicembre 2007 quale termine ultimo di adeguamento.

In relazione agli Orientamenti comunitari nel settore agricolo e alla Disciplina della ricerca nel settore agricolo, è stata approvata la deliberazione della Giunta regionale n. 1903/2007 con la quale - verificata la compatibilità dei regimi di aiuto in essere - si è provveduto a dettare disposizioni amministrative di adeguamento dei regimi vigenti.

Nel corso del 2008 in attuazione tra l'altro dello scenario delineato della Commissione Europea sullo sviluppo della ricerca in agricoltura "Scenar 2020- Scenario study on agriculture and the rural world" è stato approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1649/2008 e

successivamente con atto dell'Assemblea Legislativa n. 195/2008 "Il Programma poliennale di sviluppo del sistema agro-alimentare 2008-2013 " in applicazione della legge regionale 28/1998.

Si è inoltre provveduto ad adeguare alcuni criteri di attuazione di leggi regionali di intervento al nuovo Reg. Ce n. 800/2008 (regolamento generale di esenzione per categoria) con riferimento all'attività di promozione ed assistenza tecnica (deliberazioni della Giunta regionale n. n. 1405/2008, n. 1933/2008, n. 1940/2008 e n. 2065/2008).

#### **4. ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO, TURISMO**

##### **4.1 PESCA**

La Regione Emilia-Romagna è intervenuta attivamente sul tema della costituzione dei distretti di pesca e nell'attuazione delle politiche comunitarie attraverso la partecipazione a programmi comunitari nell'ambito delle iniziative FESR (ad es. INTERREG III A).

##### **4.2 RICERCA, INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO**

In attuazione degli obiettivi previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 18 gennaio 2000 (denominata "Verso uno spazio europeo della ricerca") e dal Consiglio Europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000, la Regione Emilia-Romagna ha emanato la L.R 14 maggio 2002 n.7 avendo come finalità quella di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo regionale verso la ricerca industriale, il trasferimento tecnologico e l'innovazione.

Mirando poi a consolidare la rete regionale dell'Alta tecnologia, realizzando sul territorio regionale un insieme di infrastrutture dedicate alla ricerca industriale e alla generazione di imprese ad alta tecnologia, con delibera di Giunta 736 del 19/05/2008 la Regione ha approvato le **linee guida per la "creazione di tecnopoli per la ricerca industriale e il trasferimento tecnologico"**, in attuazione dell'attività 1.1 dell'Asse 1 Ricerca industriale e trasferimento tecnologico del **POR FESR 2007-2013**.

Nell'ambito dei tecnopoli troveranno collocazione laboratori di ricerca e trasferimento tecnologico promossi o che vedono la partecipazione diretta di università ed enti di ricerca, laboratori privati rivolti al mercato, incubatori di imprese di alta tecnologia e altri servizi legati alla finalità della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale.

I soggetti interessati, quali ad esempio università, enti di ricerca ed Enti locali esplicitano la loro partecipazione attraverso la presentazione di manifestazioni di interesse per la realizzazione di tecnopoli contenti programmi di realizzazione infrastrutturale dei Tecnopoli e programmi di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e trasferimento tecnologico da realizzarsi nell'ambito del Tecnopolo

Sempre in attuazione del Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013 Asse 1 "Ricerca industriale e trasferimento tecnologico" (il cui obiettivo è di rafforzare la rete della ricerca industriale e del trasferimento tecnologico e favorire la creazione di tecnopoli per la competitività) e, specificatamente, dell'attività concernente il "Sostegno a progetti di ricerca collaborativa delle PMI con laboratori di ricerca e centri per l'innovazione", con delibera di Giunta regionale n.1043 del 07/07/2008 è stato approvato il bando per progetti di ricerca collaborativa delle PMI.

Il bando sostiene progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale presentati da PMI. L'attività è rivolta ad aumentare la capacità delle PMI di sviluppare nuovi prodotti, nuovi processi o altre innovazioni rilevanti, di acquisire e gestire la conoscenza per scopi industriali, anche mediante l'attivazione di collaborazioni con gruppi di ricerca e partnership con strutture universitarie, centri di ricerca, laboratori industriali.

Infine con delibera di Giunta n. 1044 del 7 luglio 2008 è stato approvato il bando a favore delle PMI, in attuazione dell' Attività II 1.1 "Sostegno a progetti di introduzione di ICT nelle PMI" e dell'Attività II 1.2 "Sostegno a progetti e servizi per la creazione di reti di imprese, per

l'innovazione tecnologica e organizzativa nelle PMI" Asse 2 - Sviluppo innovativo delle imprese POR FESR 2007-2013.

Il duplice obiettivo perseguito è quello di favorire, da un lato, l'introduzione e l'uso di strumenti ICT nelle PMI (promuovendo il passaggio da strumenti standard a quelli più evoluti) e, dall'alto, quello di supportare i processi di cambiamento tecnologico e organizzativo, attraverso il sostegno a progetti e all'acquisizione di servizi ad alto contenuto di conoscenza, al fine di introdurre strumenti e metodologie innovative per il management e la riorganizzazione di imprese e reti d'impresa.

#### 4.3 SISTEMA FIERISTICO

A seguito della sentenza emanata dalla Corte di Giustizia il 15 gennaio 2002 ed alla procedura di infrazione che ne è seguita nei confronti della Regione Emilia-Romagna per la legge regionale sull'ordinamento fieristico n.12/2000 (ritenuta in contrasto con il diritto alla libera prestazione di servizi e con il diritto di stabilimento introducendo ingiustificate restrizioni), è stata emanata la legge regionale n.16 del 27 luglio 2005 (Adeguamenti a indicazioni comunitarie della legge regionale 25 febbraio 2000 n. 12 (ordinamento del sistema fieristico regionale) con la quale si è inteso adeguare definitivamente la legislazione regionale in materia fieristica ai principi comunitari della libertà di stabilimento e di circolazione dei servizi. Nello specifico si è prevista una sostanziale parificazione di tutti gli operatori partecipanti alle manifestazioni fieristiche e la privatizzazione degli enti fieristici previsti dalla precedente normativa.

#### 4.4 ENERGIA

In attuazione della Direttiva 2002/91/CE (sul rendimento energetico nell'edilizia) e della Direttiva 2001/77/CE (sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) e conformemente a quanto previsto dalla LR 23 dicembre 2004 n.26 ("Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia"), la Regione Emilia-Romagna ha provveduto con delibera assembleare n.141 del 14 novembre 2007 ad approvare il Piano Energetico Regionale (PER) quale strumento per la definizione degli indirizzi programmatici della politica energetica regionale.

Al fine di favorire poi il risparmio energetico, l'uso efficiente delle risorse energetiche, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici, contribuendo a conseguire la limitazione delle emissioni inquinanti e climalteranti (anche nell'ottica del rispetto degli obiettivi posti dal protocollo di Kyoto) ed in attuazione della direttiva 2006/32/CE (sull'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici), con delibera n.156 del 04/03/2008 l'Assemblea legislativa ha proceduto all' "Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica". Tale atto disciplina nello specifico:

- a) l'applicazione di requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli impianti energetici in essi installati
- b) le metodologie per la valutazione della prestazione energetica degli edifici e degli impianti
- c) il rilascio dell'attestato di certificazione energetica degli edifici
- d) il sistema di accreditamento degli operatori preposti alla certificazione energetica degli edifici
- e) l'esercizio e la manutenzione degli edifici e degli impianti
- f) il sistema informativo regionale per il monitoraggio della efficienza energetica degli edifici e degli impianti
- g) le misure di sostegno e di promozione finalizzate all'incremento dell'efficienza energetica ed alla riduzione delle emissioni climalteranti .

Con precedente delibera assembleare n.118 del 13/6/2007 è stato inoltre adottato l'"Atto di indirizzo e di coordinamento tecnico in merito alla realizzazione in Emilia-Romagna di aree

ecologicamente attrezzate” così come previsto dapprima dal D.lgs 112/98 e successivamente, in attuazione dello stesso, dalla L.R. 20/2000.

Su tale presupposto e perseguendo l’obiettivo di sostenere la qualificazione del sistema produttivo attraverso interventi di sistema tali da promuovere il risparmio energetico, l’utilizzo delle fonti rinnovabili e l’uso efficiente delle risorse nell’ottica della riduzione delle emissioni inquinanti, con delibera di Giunta n. 1701 del 20/10/2008 si sono definite le “Modalità di svolgimento delle procedure finalizzate al finanziamento per la realizzazione di aree produttive ecologicamente attrezzate”. Conformemente a quanto previsto dall’attività III1.1 dell’Asse 3 del POR 2007-2013 “Innalzamento della dotazione energetico ambientale delle aree produttive” si è quindi dato avvio ad una procedura negoziata con le Province (connessa con la loro attività di programmazione dello sviluppo territoriale/economico) avente come finalità quella di promuovere e sostenere la realizzazione di programmi di investimento destinati agli ambiti specializzati per aree produttive di cui all’Art.A-13 della L.R n.20/00, al fine di dotarli di infrastrutture, sistemi, servizi, idonei a configurarli quali aree ecologicamente attrezzate (ai sensi dell’art. A-14 della Legge Regionale n.20/200).

#### 4.5 RETE DI DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI.

In materia di distribuzione dei carburanti si segnala l’avvenuta archiviazione (il 26 novembre del 2008) della procedura di infrazione n.2004/4365 ex art.226 Trattato CE “Normativa che fissa le condizioni per l’apertura e la gestione di impianti di distribuzione di carburante in Italia”.

Successivamente all’ archiviazione, in Regione Emilia Romagna - con deliberazione n. 2303 del 22 dicembre 2008 - la Giunta ha sottoposto all’approvazione dell’Assemblea legislativa una proposta di “Modifiche alla delibera del Consiglio regionale 8 maggio 2002, n. 355 “Norme regionali di indirizzo programmatico per la realizzazione ed ammodernamento della rete distributiva carburanti”. Le modifiche proposte, in linea con l’art. 83-bis del decreto legge 112 del 2008 , convertito nella legge 133 del 6 agosto 2008, rispondono alle esigenze di riforma della normativa regionale in materia di distribuzione carburanti emerse a seguito della attivazione della procedura di infrazione comunitaria nei confronti della Stato italiano.

Punti rilevanti sono le modifiche agli articoli 5 e 9 della delibera n. 355 del 2002.

La riforma dell’articolo 5 (Ambiti territoriali omogenei) comporta, in particolare, l’abrogazione delle disposizioni vigenti sulle distanze minime e sulle superfici minime da rispettare ai fini della realizzazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti, nonché sulle attività integrative degli impianti, così intervenendo sugli aspetti più controversi della normativa regionale in materia e su cui era stata maggiormente concentrata l’attenzione della Commissione europea (sebbene l’Emilia Romagna non risultasse tra gli enti direttamente coinvolti nella procedura di infrazione). Inoltre, in relazione agli indici di edificabilità, ha previsto che i Comuni determinino gli indici urbanistico-edilizi per la modifica o la realizzazione di impianti stradali di distribuzione carburanti, volti a favorire lo sviluppo dell’attività non-oil e che nella individuazione delle aree per gli impianti di distribuzione carburanti, i Comuni tengano conto della necessità di superfici adeguate per le aree di rifornimento, di parcheggio e di sosta temporanea di automobili e autoveicoli pesanti, nonché per idonee aree verdi e per le aree dedicate alla raccolta differenziata dei rifiuti.

Le modifiche all’articolo 9 (Orari), in particolare, rimandano ad una successiva delibera della Giunta regionale per la definizione dei criteri in base ai quali i Comuni, ai sensi dell’articolo 50 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, determineranno gli orari ed i turni di apertura e chiusura, ferma restando la necessità di garantire l’apertura assistita degli impianti su tutto il territorio regionale nelle fasce orarie che vanno dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 15 alle 18.00, nei giorni dal lunedì al sabato non festivi. Nel definire i criteri la Giunta dovrà fare riferimento all’orario settimanale stabilito all’articolo 7 del d.lgs. n. 32 del 1998 (aumento dell’orario massimo di servizio fino al 50% dell’orario minimo) .

#### 4.6 SPORTELLI UNICI ATTIVITA' PRODUTTIVE

La Regione Emilia-Romagna, nell'ottica di promuovere e favorire la semplificazione amministrativa e la riorganizzazione dei processi di servizio verso le imprese, aveva già provveduto con la LR 21 aprile 1999 n.3 (e successive delibere di attuazione) ad anticipare i contenuti della Direttiva 2006/123/CE sui servizi del mercato interno (direttiva nella quale si prevedeva una disciplina degli sportelli unici presso i quali i prestatori di servizi potessero esplicitare le procedure e le formalità necessarie per ottenere le necessarie autorizzazioni alla svolgimento delle proprie attività) ed a uniformarsi, conseguentemente, alle previsioni della normativa europea.

Nel corso del 2008, la Regione Emilia Romagna ha poi partecipato insieme alla Toscana, al Friuli V.G. ed alla Liguria al progetto sperimentale "Semplificazione e qualità della regolazione" promosso e gestito dal FORMEZ nell'ambito della Convenzione DFP – Formez del 06/03/2007. Il progetto si è posto il duplice obiettivo di sperimentare la Misurazione degli Oneri Amministrativi presso le amministrazioni regionali con la metodologia dello Standard Cost Model- ricalcando l'analoga esperienza condotta a livello nazionale presso le Amministrazioni centrali - e di rafforzare le competenze degli operatori regionali e locali in materia di qualità della regolazione.

Tale progetto ha preso le mosse dalle disposizioni contenute nell'art.9 dell' "Accordo tra Governo, Regioni e Autonomie locali in materia di semplificazione e miglioramento della qualità della regolazione. Accordo ai sensi dell'art.9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997 n.281" nel quale le parti, in linea con le raccomandazioni comunitarie (derivanti dalla politica di better regulation promossa nell'ambito della Strategia di Lisbona), hanno assunto l'impegno di ridurre del 25%, entro il 2012, gli oneri amministrativi gravanti sulle imprese ovvero i costi imposti alle stesse, allorché queste adempiano agli obblighi di informazione previsti da norme di legge.

La Misurazione degli Oneri Amministrativi svolta dalla nostra Regione ha avuto ad oggetto gli obblighi informativi derivanti dalla legislazione regionale in materia di somministrazione di alimenti e bevande ( L.R 26/07/2003 n.14 , così come modificata dalla LR 21/05/07 n.6) e, specificatamente, gli oneri informativi gravanti sull'imprenditore nel caso di avvio di una attività ex novo - nuova autorizzazione – e nel caso di sub ingresso in una attività già avviata.

In occasione di tale lavoro è stata formulata anche una proposta di semplificazione per quanto concerne il prospetto contributivo INPS che le imprese devono presentare sia in caso di nuova autorizzazione che di sub ingresso; si è ritenuto di proporre l'autocertificazione delle imprese circa le informazioni contenute nel prospetto stesso ed il collegamento telematico Comune-INPS in modo da consentire una verifica diretta delle informazioni rese in autocertificazione.

#### 4.7 COOPERAZIONE

Conformemente alla strategia definita nel Consiglio Europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 (in tema di sostegno alla cultura imprenditoriale) e con l'obiettivo di promuovere la nascita di nuove imprese cooperative anche attraverso la previsione di strumenti finanziari quali garanzie, cogaranzie, controgaranzie, finanziamenti agevolati e fondi rotativi, la Regione Emilia-Romagna ha emanato nel Giugno del 2006 la LR n.6 recante " Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione mutualistica in Emilia-Romagna".

In attuazione dell'art.7 della succitata L.R. n.6/2006, concernente la realizzazione di "Programmi integrati di sviluppo e promozione cooperativa", sono state approvate le modalità e i criteri da osservare per l'elaborazione e presentazione delle relative proposte progettuali (DGR n.1359/07) ed, a fronte di una prima aggiudicazione di proposte progettuali per il 2007 (determina dirigenziale n. 17219 del 27.12.2007), si è successivamente previsto per il 2008 (con DGR n. 1625 del 13.10.2008 ) un'integrazione dei progetti presentati nell'anno 2007 e la ripartizione di ulteriori risorse.

La Regione continua inoltre a sostenere gli investimenti delle imprese cooperative mediante finanziamenti agevolati offerti al sistema cooperativo a valere sul fondo di rotazione FONCOOPER.

## 4.8 AIUTI DI STATO

La Regione Emilia-Romagna ha adeguato i propri interventi agevolativi a favore delle imprese alle nuove normative comunitarie in materia di aiuti di stato adottati e in corso di adozione.

In particolare, dal 1° gennaio 2007 per tutti i contributi erogati in regime de minimis la Regione ha applicato il Regolamento CE 15 dicembre 2006, n. 1998.

Inoltre, per alcuni interventi previsti nel POR FESR 2007/2013 – in particolare per gli incentivi alle imprese per investimenti in campo energetico e ambientale nonché per quelli volti a finanziare attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico - è stata data da subito applicazione al nuovo Regolamento generale di esenzione CE n. 800 del 6 agosto 2008.

## 5. MOBILITA' E TRASPORTI

### 5.1 TRASPORTO DI VIAGGIATORI EFFETTUATO MEDIANTE NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE

Le direttive del Consiglio dell'Unione europea n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 e 98/76/CE del 1° ottobre 1998 riguardanti l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali, sono state attuate a livello statale con il D. Lgs. 22 dicembre 2000, n.395, il D.M. 28 aprile 2005, n.161 (Regolamento di attuazione del D.lgs.22 dicembre 2000, n.395 modificato dal decreto legislativo n.478 del 2001, in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di viaggiatori e merci) e con la legge 11 agosto 2003, n.218 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente).

A livello regionale è stata di recente emanata la **L.R. 21 dicembre 2007 n. 29** recante "Norme regionali in materia di trasporto passeggeri effettuato mediante noleggio di autobus con conducente. Modifica della L.R. n.30 del 1998 (Disciplina Generale del Trasporto Pubblico Locale)"

### 5.2 SICUREZZA STRADALE

In attuazione del «Piano di sicurezza stradale 1997-2001» della Commissione delle Comunità europee avente l'obiettivo di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali con legge n.144/1999 è stato previsto il Piano nazionale della sicurezza stradale che viene approvato dal CIPE.

Detto Piano, che consiste in un sistema articolato di indirizzi, di misure per la promozione e l'incentivazione di piani e strumenti per migliorare i livelli di sicurezza da parte degli enti proprietari e gestori, di interventi infrastrutturali, di misure di prevenzione e controllo, di dispositivi normativi e organizzativi, finalizzati al miglioramento della sicurezza secondo gli obiettivi comunitari, viene attuato, a seguito del trasferimento di risorse finanziarie dello Stato, mediante il coordinamento delle Regioni nell'ambito del proprio territorio, dagli enti proprietari di strade (Province e Comuni).

Conformemente agli obiettivi comunitari e successivamente all'approvazione da parte del CIPE del Piano nazionale della sicurezza stradale, la Regione ha dato attuazione allo stesso mediante due programmi per ciascuno dei quali ha approvato, con delibere di giunta n. 1165/2003 per il 1° Programma di Attuazione 2002 e n. 2462/2003 per il 2° Programma di Attuazione 2003, l'avvio e definizione delle procedure.

Con le delibere di Giunta regionale n. 2565/2003 e n. 95/2006 sono state invece approvate le relative graduatorie degli interventi ammessi al finanziamento.

Infine con delibera di Giunta regionale n. 1079 del 16.07.2008 è stato dato avvio all'attuazione del terzo Programma.

Si evidenzia inoltre che nel Libro Bianco del 12 settembre 2001 "La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte" la Commissione europea ha, tra l'altro, fissato l'obiettivo di dimezzare il numero di decessi sulle strade dell'unione europea fra il 2001 e il 2010.

Nella comunicazione del 2 giugno 2003 "Programma di azione europeo per la Sicurezza Stradale - dimezzare il numero di vittime della strada nell'unione europea entro il 2010: una responsabilità condivisa, la Commissione ha individuato nell'infrastrutture stradale il terzo pilastro della politica di sicurezza stradale, che dovrebbe apportare un considerevole contributo alla realizzazione dell'obiettivo comunitario di riduzione degli incidenti.

E' sulla base di tali documenti comunitari che il 19/11/2008 è stata emanata la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali n. 2008/96/CE che sarà oggetto di recepimento da parte delle autorità competenti e probabilmente punto di riferimento per i prossimi Piani della sicurezza stradale.

## **6. SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'**

### **6.1 ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE**

La L.R. 30 giugno 2003, n. 12 "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro", all'art. 4, comma 2 stabilisce che la Regione opera per favorire la libera circolazione delle certificazioni in ambito europeo, impegnandosi ad adottare gli indicatori a tal fine stabiliti dall'Unione Europea, mentre all'art. 5, comma 1 sancisce il diritto di ogni persona ad ottenere il riconoscimento formale e la certificazione delle competenze acquisite. Il riconoscimento può essere utilizzato, anche in ottemperanza alle disposizioni comunitarie, per conseguire un diploma, una qualifica professionale o altro titolo riconosciuto. A tal fine la Regione promuove accordi con le componenti del sistema formativo e con le parti sociali per la definizione di procedure per il riconoscimento, la certificazione e l'individuazione degli ambiti di utilizzazione delle diverse competenze, nonché per il riconoscimento delle competenze acquisite nel mondo del lavoro, utilizzabili come crediti per i percorsi formativi. La normativa europea cui fare riferimento è rappresentata dalle direttive n. 89/48/CEE, sulle qualifiche con formazione di livello universitario di durata almeno triennale; n. 92/51/CEE, sul riconoscimento ai cittadini degli Stati membri del diritto di dotarsi del titolo professionale dello Stato ospitante, che corrisponde ad una professione regolamentata o ad una formazione regolamentata ed infine n. 99/42/CE che istituisce il meccanismo per il riconoscimento delle qualifiche in relazione alle attività coperte dalle direttive sulla liberalizzazione e sulle misure transitorie.

In materia, sono inoltre da segnalare la delibera di Giunta regionale n. 936/2004 recante "Orientamenti, metodologia e struttura per la definizione del sistema regionale delle qualifiche" e la delibera di Giunta regionale D.G. R. n. 2166/2005 "Aspetti generali e articolazione della procedura sorgente nel sistema regionale delle qualifiche" cui hanno fatto seguito i relativi provvedimenti di attuazione.

Con la delibera di Giunta regionale n. 131/2007 è stata prorogata al 30 giugno 2008 la vigenza della precedente delibera n. 1265/2004 ("Approvazione nuovo regime di aiuti alla formazione a seguito dei Regolamenti (CE) 363/2004 e 364/2004") in relazione a quanto previsto dal Regolamento (CE) 1976/2006.

La delibera di Giunta regionale n. 622/2007 ha poi ulteriormente modificato la precedente n. n. 1265/2004, prevedendo la sospensione delle maggiorazioni delle intensità di aiuto alla formazione sino a che non sia stata approvata dalla Commissione Europea la Carta italiana sugli aiuti a finalità regionale per il periodo di programmazione 2007-2013

## 6.2 LAVORO A TEMPO DETERMINATO

La legge regionale n. 17 del 2005, recante “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro”, all’articolo 13, comma 1 prevede che, al fine di sostenere l’acquisizione di condizioni lavorative stabili, in coerenza con i principi e gli obiettivi dell’Unione europea e in particolare della direttiva 1999/70/CEE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, nella quale si assume il contratto di lavoro a tempo indeterminato quale forma comune dei rapporti di lavoro, la Regione e le Province, nell’ambito delle rispettive competenze, intervengono, in relazione al mercato del lavoro, mediante una serie di strumenti, quali: incentivi alla trasformazione in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato delle situazioni ad elevato rischio di precarizzazione; concessione di assegni formativi individuali e predisposizione di percorsi formativi qualificati al fine di favorire l’occupabilità, attraverso il rafforzamento delle competenze; offerta alle persone di servizi e strumenti, fra i quali anche i bilanci di competenza, per valorizzare e rendere riconoscibili le competenze acquisite con le esperienze lavorative; sostegno ai processi aziendali di trasformazione organizzativa e di innovazione tecnologica finalizzati alla stabilizzazione del lavoro.

## 6.3 SICUREZZA SUL LAVORO

La L.R. n. 17 del 2005, recante “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro” all’articolo 41 prevede che la Regione, in attuazione delle direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE e 2003/18/CE) e del D. lgs. n. 626 del 1994 attuativo delle medesime (decreto legislativo sostituito dal d. lgs. n. 81 del 2008), promuova la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza del lavoro e di miglioramento della qualità della vita lavorativa e, a tale fine, esercita funzioni di indirizzo e coordinamento.

## 6.4 ASSEGNI DI SERVIZIO - CONCILIAZIONE TEMPI DI CURA E DI LAVORO - PARI OPPORTUNITÀ

La L.R. n. 17 del 1 agosto 2005 “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro” prevede agli articoli 10 e 14 l’erogazione di assegni di servizio volti a favorire l’accesso e la permanenza nel mercato del lavoro, nonché la progressione di carriera, di persone a rischio di esclusione per carichi di cura.

Ritenuto necessario, date le caratteristiche dell’occupazione femminile regionale, realizzare un intervento di sostegno alle famiglie i cui figli con meno di tre anni sono esclusi dall’accesso ai posti nido offerti dal servizio pubblico ed al fine di favorirne l’accesso ai posti nido offerti dai servizi privati autorizzati, così da poter assicurare ai componenti delle famiglie stesse una permanenza nel mondo del lavoro, la Giunta regionale, con delibera n. 1738 del 28 ottobre 2008, ha adottato le “Linee guida progettuali per la realizzazione di un intervento pubblico cofinanziato con le risorse del FSE per l’erogazione di assegni di carattere conciliativo rivolti alle famiglie”.

Al fine di poter realizzare il suddetto intervento, con la delibera di Giunta n. 2129 del 9 dicembre 2008 si è definita una prima sperimentazione per un numero piuttosto contenuto di voucher nell’ambito di due distinte Amministrazioni comunali: i criteri e le modalità definite intendono definire il quadro di riferimento per la realizzazione del suddetto intervento, che prevede l’erogazione di appositi voucher finalizzati a favorire la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro della famiglia, tramite buoni destinati a sostenere l’accesso ai servizi nido.

## 6.5 COMPETITIVITA' REGIONALE ED OCCUPAZIONE - PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FONDO SOCIALE EUROPEO 2007/2013

In materia di fondo sociale europeo sono stati emanati dall'Unione Europea alcuni regolamenti: si tratta dei Regolamenti UE n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999; del Regolamento n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, recante le disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999; del Regolamento n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/06 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/06 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale.

Con Decisione della Commissione Europea C(2007)5327 del 26 ottobre 2007, è stato adottato il Programma operativo per l'intervento comunitario del FSE ai fini dell'Obiettivo 2 "Competitività regionale e occupazione" nella Regione Emilia-Romagna.

*L'art. 44 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 recante "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro" ed in particolare al comma comma 1 prevede che "La Regione esercita le funzioni di programmazione generale del sistema formativo. A tal fine il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva:*

- a) le linee di programmazione e gli indirizzi, di norma triennali, per il sistema formativo e per l'inserimento al lavoro, con individuazione degli obiettivi, delle priorità, delle linee d'intervento, nonché del quadro delle risorse finanziarie e dei criteri per il riparto delle risorse da assegnare agli enti locali;
- b) gli indirizzi generali per la programmazione territoriale dell'offerta formativa;
- c) i criteri per la definizione dell'organizzazione della rete scolastica, ivi compresi i parametri dimensionali delle istituzioni scolastiche;
- d) gli atti generali di programmazione relativi all'utilizzo di fondi regionali, nazionali e comunitari nelle materie di cui alla presente legge".

Con Delibera dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 101 del 1 marzo 2007, è stata approvata la proposta del Programma operativo regionale Fondo Sociale Europeo 2007/2013 - Obiettivo 2 "Competitività regionale e occupazione", formulata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 159 del 12 febbraio 2007.

L'obiettivo generale individuato per l'attuazione del programma di competitività e occupazione attraverso il FSE è quello di sostenere la crescita economica e sociale e il suo impatto occupazionale, coniugando la qualità dell'occupazione e la valorizzazione delle risorse umane con la qualità dello sviluppo economico e la coesione sociale, attraverso investimenti sul sapere e sulla qualificazione del lavoro che diano fondamento e prospettiva all'obiettivo della società della conoscenza, e a quello di pari opportunità di accesso e permanenza nel sistema regionale dell'istruzione, della formazione e del lavoro.

## 6.6 AIUTI DI STATO

La delibera di Giunta regionale n. 332/2007 ha adottato le "Modalità di attuazione e di finanziamento del Regolamento (CE) n. 1998/06 della Commissione delle Comunità Europee del 15 dicembre 2006", in merito all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis), descritte nell'allegato parte integrante e sostanziale della deliberazione stessa.

Nei contenuti si prevede, tra l'altro, che:

- la soglia degli aiuti de minimis è di 200.000 Euro, incluso l'aiuto da erogare, di sovvenzioni pubbliche concesse a titolo di "de minimis" nell'arco di un periodo di tre esercizi finanziari, quello

in corso più i due precedenti; per le imprese attive nel settore del trasporto su strada la soglia massima ammessa all'esenzione "de minimis" è di 100.000 Euro.

- diversamente dalla disciplina del Regolamento 69/2001, l'impresa non può ricevere altre tipologie di aiuto (esentato o approvato per notifica) per gli stessi costi ammissibili, sovvenzionati con l'aiuto de minimis. Questo divieto è indipendente dall'aver o meno raggiunto la soglia dei 200.000 o 100.000 Euro.

- al momento della presentazione dei progetti deve essere presentata un'autocertificazione attestante il rispetto del vincolo dei 200.000 euro, o dei 100.000 euro nel caso di imprese attive nel settore del trasporto su strada, nell'arco di tempo dei tre esercizi finanziari di cui sopra (comprensivi della richiesta del finanziamento di cui al progetto presentato).

La delibera di Giunta regionale n. 131/2007 ha prorogato al 30 giugno 2008 la vigenza della precedente n. 1265/2004 ("Approvazione nuovo regime di aiuti alla formazione a seguito dei Regolamenti (CE) 363/2004 e 364/2004") in relazione a quanto previsto dal Regolamento (CE) 1976/2006.

La delibera di Giunta regionale n. 622/2007 ha ulteriormente modificato la precedente n. n. 1265/2004, prevedendo la sospensione delle maggiorazioni delle intensità di aiuto alla formazione sino a che non sia stata approvata dalla Commissione Europea la Carta italiana sugli aiuti a finalità regionale per il periodo di programmazione 2007-2013.

La delibera di Giunta regionale n. 1968/2008 ha dettato criteri e modalità di erogazione degli aiuti destinati alle imprese, operanti nel territorio della Regione in settori esposti alla concorrenza internazionale, per interventi rivolti alla prima formazione, alla riqualificazione ed all'aggiornamento dei loro addetti, con particolare riguardo alle fasce deboli.

Nello specifico, la Regione Emilia-Romagna intende finanziare:

- a) mediante l'utilizzo delle risorse del cofinanziamento comunitario assicurate dal Fondo Sociale Europeo (Programma Operativo ob. 2 periodo 2007-2013), o di risorse regionali o di altra provenienza, la realizzazione di interventi formativi per i lavoratori occupati, compresi i titolari delle PMI, delle imprese localizzate sul proprio territorio, senza distinzione di dimensione, finalizzati in particolare al perseguimento dei seguenti obiettivi:
  - orientare le iniziative di formazione continua verso temi chiavi per l'innovazione tecnologica ed organizzativa del tessuto produttivo regionale e locale;
  - rafforzare e diversificare gli interventi di formazione continua nel settore privato;
  - sviluppare interventi rivolti alle persone occupate con rapporti di lavoro non subordinati al fine di favorirne la stabilizzazione occupazionale e professionale;
  - favorire le pari opportunità a tutte le imprese e categorie di lavoratori;
  - sostenere l'adattabilità nelle organizzazioni del lavoro finalizzata alla modernizzazione delle imprese e delle filiere produttive;
  - accompagnare i percorsi di innovazione nei processi produttivi e nelle strategie di mercato delle imprese;
  - prevenire le situazioni di crisi e ristrutturazione aziendale e settoriale e garantire la ricollocazione delle persone espulse o in procinto di essere espulse.
- b) mediante l'utilizzo delle risorse assegnate dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, la realizzazione di azioni di formazione a favore di lavoratori per aggiornare ed accrescere le loro competenze per sviluppare la competitività delle imprese.

Possono beneficiare degli aiuti inclusi nel presente regime imprese grandi, medie e piccole.

Per poter beneficiare di un aiuto alla formazione, l'impresa beneficiaria deve dimostrare che l'aiuto ha un "effetto di incentivazione".

La disciplina si applica ai progetti formativi attivati sia direttamente dalle imprese che da enti pubblici o privati a favore degli occupati e/o degli imprenditori.

## **7. SANITA'**

Relativamente al settore della Tutela della Salute, i provvedimenti della Unione europea relativi a tale materia non trovano generalmente diretta attuazione da parte della Regione, in quanto per essi prevalgono esigenze di carattere unitario e di regolamentazione uniforme a livello nazionale, lasciando di conseguenza allo Stato la valutazione sulle modalità di applicazione e recepimento di tali atti. A questa considerazione di carattere generale fanno eccezione alcuni settori specifici nei quali la Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali ha lavorato per dare attuazione a provvedimenti comunitari e/o a recepire nel proprio ordinamento provvedimenti nazionali di attuazione di decisioni comunitarie.

## 7.1. SANITÀ VETERINARIA E IGIENE DEGLI ALIMENTI

Tra le eccezioni è compreso l'ambito della Sanità veterinaria e igiene degli alimenti per il quale si riportano di seguito gli interventi effettuati nel 2008 in connessione con le politiche comunitarie in materia:

- Indagine sulla diffusione di Salmonella spp. e di Staphylococcus aureus meticillino-resistente nei branchi di suini da riproduzione – in attuazione della Decisione 2008/55/CE del 20.12.07 relativa a un contributo finanziario della Comunità per un'indagine sulla diffusione della Salmonella spp. e dello Staphylococcus aureus meticillino-resistente nei branchi di suini da riproduzione da realizzare negli Stati membri – cfr. nota del Servizio Veterinario e igiene degli alimenti alle Aziende USL prot. PG/2008/79953 del 26.03.08 lett. 376.
- Piano regionale di controllo della Tuberculosis, della Brucellosi Bovina e della Leucosi Bovina Enzootica – in attuazione della Direttiva 64/432/CE – oggetto della deliberazione della Giunta regionale n. 612 del 2008.
- Piano di sorveglianza della MVS, della PSC e della malattia di Aujeszky in Emilia Romagna per l'anno 2008 – in attuazione della Decisione 2005/779/CE e della Direttiva 92/117/CE – cfr. nota del Servizio Veterinario e igiene degli alimenti alle Aziende USL PG 2008/68817 del 11/03/2008.
- Linee guida regionali per l'applicazione del piano di controllo della Salmonella negli allevamenti di galline ovaiole della specie Gallus gallus in Emilia-Romagna - anno 2008-2010 - in attuazione dei Reg (CE) nn. 2160/2003 e 1168/2006– cfr. nota del Servizio Veterinario e igiene degli alimenti alle Aziende USL PG 2008/132587 del 25/05/2008.
- Recepimento intesa Governo, regioni e province autonome Trento e Bolzano in materia di deroghe relative alla produzione di lagomorfi e volatili parzialmente eviscerati – in attuazione dei Reg (CE) nn. 852/2004 e 853/2004 – oggetto della deliberazione di Giunta regionale n. 407 del 31/03/08.
- Definizione delle procedure di riconoscimento e registrazione per le imprese del settore alimentare applicative della normative europea in materia di sicurezza alimentare – in attuazione dei Reg (CE) nn. 852/2004 e 853/2004– oggetto della deliberazione della Giunta regionale n. 1015 del 2008.
- Linee guida per la gestione e il controllo sanitario dell'allevamento di suini all'aperto. Criteri di biosicurezza – in attuazione Direttiva 2001/93/CE e del Reg (CE) n. 852/2004– oggetto della deliberazione della Giunta regionale n. 1248 del 2008.
- Semplificazione sistema HACCP per alcune imprese del settore alimentare – in attuazione del Reg (CE) n. 852/2004, delle Linee guida CE del 16/11/2005 e della Raccomandazione 2003/361/CE – oggetto della deliberazione della Giunta regionale n. 1869 del 2008.
- Recepimento intesa recante linee guida per l'esecuzione dei controlli tesi a garantire la sicurezza alimentare nell'ambito della produzione e immissione sul mercato del latte destinato al trattamento termico e alla trasformazione – in attuazione dei Reg (CE) nn. 178/2002, 852/2004, 853/2004/, 854/2004, 882/2004 – oggetto della deliberazione della Giunta regionale n. 2024 del 2008.
- Recepimento intesa sancita ai sensi dell'art.8 della L 131/03 in materia di deroghe relative alla produzione di ovini, caprini e suini lattanti parzialmente eviscerati – in attuazione dei

Reg (CE) nn. 852/2004 e Reg 853/2004 – oggetto della deliberazione della Giunta regionale n.3 del 2009.

- Procedure e indicazioni operative per il riconoscimento delle aziende suine esenti da trichinelle ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 1526 del 2007 – in attuazione del Reg (CE) 2075/2005 - oggetto della determinazione dirigenziale n. 133 del 2008.
- Vendita diretta al consumatore di latte crudo vaccino, ovicaprino, bufalino e asinino dall'azienda di produzione – in attuazione dei Reg (CE) nn. 852/2004 e Reg 853/2004 – oggetto della determinazione dirigenziale n. 4418 del 2008.
- Procedure per la registrazione delle attività e il riconoscimento degli stabilimenti del settore alimentare e dei sottoprodotti di origine animale di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1015 del 2008 – in attuazione dei Reg (CE) nn. 852/2004, Reg 853/2004 e Reg 1774/2002– oggetto della determinazione dirigenziale n. 9223 del 2008.
- Procedure e modalità concernenti il sistema di sorveglianza sanitaria nelle zone di produzione e raccolta di MBV e la classificazione delle acque destinate a tali produzioni – in attuazione dei Reg (CE) nn. 852/2004, 853/2004, 854/2004, 882/2004 – oggetto della determinazione dirigenziale n. 16348 del 2008.
- Sistema di sorveglianza della presenza di micotossine nei mangimi, late prodotti a base latte, altri vegetali e derivati ( 2008-2009) – in attuazione della Direttiva 2003/100/CE e dei Reg (CE) nn. 183/2005, 852/2004, 853/2004, Reg 856/2005 – cfr. nota del Servizio Veterinario e igiene degli alimenti alle Aziende USL PG 2008/35419 del 05/02/2008
- Piano regionale di monitoraggio nella fauna selvatica 2008-2009 – in attuazione del Reg (CE) n. 2075/2005 – cfr. Lettera PG 2008/173942 del 16/07/2008.
- Linee guida di programmazione e coordinamento dei campionamenti microbiologici nell'ambito del controllo ufficiale dei prodotti alimentari - Piano Regionale 2008-2009 e relative precisazioni – in attuazione dei Reg (CE) nn. 2073/2005 e 1441/2007 – cfr. nota del Servizio Veterinario e igiene degli alimenti alle Aziende USL prot. 115472 del 07.05.08 e lettera prot. PG/2008/172954 del 15.07.08.
- PNAA - piano regionale di controllo alimentazione animale anno 2008 – in attuazione dei Reg (CE) nn. 882/2004 e 178/2002– cfr. nota del Servizio Veterinario e igiene degli alimenti alle Aziende USL PG 2008/74783 del 18/03/08.
- Recepimento dell' Accordo - sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 20/03/08 - concernente "Prime disposizioni per l'autorizzazione al trasporto di animali vivi" – in attuazione del Reg (CE) n. 1/2005– oggetto della Deliberazione della Giunta regionale n. 971del 2008.
- Procedura per l'autorizzazione al trasporto degli animali vivi – in attuazione del Reg (CE) n. 1/2005 – oggetto della determinazione dirigenziale n. 12453 del 2008.
- PNR - Piano regionale residui 2008 – in attuazione della Decisione 98/179/CE, del Reg (CE) n. 2377/1990 e della direttiva 2003/74/CE – cfr. nota del Servizio Veterinario e igiene degli alimenti alle Aziende USL PG 2008/33673 del 04/02/2008

## 7.2 POLITICA DEL FARMACO

Nel 2008, in attuazione della normativa comunitaria, è stata adottata la deliberazione di Giunta regionale n. 1066 del 16 luglio 2008 "Istituzione del centro Regionale di farmacovigilanza della Regione Emilia Romagna". L'articolo 129 (sistema nazionale di farmacovigilanza) del D. Lgs n. 219/2006 "Attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE" prevede infatti che le regioni possano avvalersi di appositi Centri di Farmacovigilanza.

Si rileva, peraltro, che nell'ambito della materia della tutela della salute non ci sono procedimenti di infrazione poste in essere dalla Commissione europea che coinvolgono responsabilità di questa Regione.

La maggiore attenzione della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali sulle politiche della Unione europea nella tutela della salute è ora concentrata nell'esame della direttiva del Parlamento e Consiglio europeo concernente l'applicazione dei diritti del paziente relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, che una volta approvata comporterebbe rilevanti oneri di regolamentazione e di tipo organizzativo-finanziario volti ad assicurare il principio della libera circolazione degli assistiti in ambito comunitario.

## **8. POLITICHE SOCIALI**

### **8.1 INTERVENTI DI LOTTA ALLA DISCRIMINAZIONE**

Con legge regionale 24 marzo 2004, n. 5 recante (Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2), all'articolo 9, sono state introdotte talune misure contro la discriminazione le quali prevedono che:

- a) ai sensi dell'articolo 44, comma 12 del Testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, ed **in osservanza dei decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 (Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica) e 9 luglio 2003, n. 216 (Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro)**, la Regione, avvalendosi della collaborazione delle Province, dei Comuni, delle associazioni di immigrati, dell'associazionismo, del volontariato e delle parti sociali, eserciti le funzioni di osservazione, monitoraggio, assistenza e consulenza legale per gli stranieri vittime delle discriminazioni, dirette ed indirette, per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché delle situazioni di grave sfruttamento di cui al successivo articolo 12;
- b) ai sensi del comma 1 del presente articolo e **di quanto previsto dall'articolo 21 della "Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea", inerente la non discriminazione**, la Regione istituisca un Centro regionale sulle discriminazioni dotato di autonomia organizzativa, nell'ambito degli indirizzi del programma triennale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati di cui all'articolo 3;
- c) la Regione, le Province ed i Comuni, anche mediante l'attivazione del Difensore civico, promuovano a livello locale azioni per garantire il corretto svolgimento dei rapporti tra cittadini stranieri e pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo alla trasparenza, alla uniformità ed alla comprensione delle procedure;
- d) la Regione ed gli Enti locali programmino e realizzino iniziative per agevolare l'effettiva possibilità di esercizio dei diritti di difesa e di tutela legale dei cittadini stranieri immigrati;
- e) la Regione, nell'ambito del programma triennale per l'integrazione dei cittadini stranieri immigrati, approvi un piano regionale di attuazione finalizzato alla definizione di azioni contro la discriminazione.

In attuazione della sopracitata legge regionale sono state adottate:

- deliberazione di Giunta regionale n. 1838 del 18 dicembre 2006 “Approvazione del protocollo di intesa in materia di iniziative regionali contro le discriminazioni”;
- deliberazione di Giunta regionale n. 1625 del 5 novembre 2007 “Centro regionale contro le discriminazioni: approvazione del documento sui requisiti e procedure per la costituzione delle reti territoriali, modulistica e marchio identificativo”;
- paragrafo E.6. “Piano regionale di azioni contro la discriminazione” del Programma triennale 2009-2011 per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri (articolo 3, comma 2 della L.R. n. 5

del 2004), approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 206 del 16 dicembre 2008.

## 8.2 INTERVENTI DI LOTTA ALLA TRATTA

Successivamente all'approvazione - con deliberazione della Giunta regionale n. 2567 del 24 ottobre 1996 - del progetto regionale sulla prostituzione, con cui è stata data attuazione alla deliberazione consiliare n. 366 del 4 luglio 1996, sono stati promossi in ambito regionale ulteriori interventi di lotta alla tratta.

Con la sopracitata legge regionale 24 marzo 2004, n. 5 recante (Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2), all' articolo 12 , è stato previsto che la Regione e gli Enti locali promuovano, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 del Testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 e dalla legge regionale n. 2 del 2003, la realizzazione di programmi di protezione, assistenza ed integrazione sociale, rivolti alle vittime di situazioni di violenza o di grave sfruttamento. A tal fine la Giunta regionale, nel rispetto del programma triennale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati, approva criteri e modalità di finanziamento, nonché indirizzi per i soggetti attuatori. Gli interventi regionali in materia di lotta alla tratta sono adottati in conformità a quanto previsto al capo III - in particolare articolo 12 - della **Direttiva 2004/81/CE** e al titolo III della **Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta alla tratta di esseri umani** (Varsavia 16.5.2005).

In attuazione della sopracitata legge regionale, è stato incluso nel Programma triennale 2009-2011 per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri (articolo 3, comma 2 della L.R. n. 5 del 2004), approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 206 del 16 dicembre 2008, il paragrafo E.7. contenente disposizioni programmatiche in materia di "Lotta alla tratta" .

## 9. ORGANIZZAZIONE, PERSONALE, SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICA

In relazione alle materie di competenza della Direzione Generale Centrale "Organizzazione. Personale. Sistemi informativi e Telematica", sono particolarmente interessate alla applicazione di normativa di derivazione comunitaria le seguenti aree di attività:

### 9.1 PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La Regione Emilia-Romagna, al fine di dare attuazione alle complesse disposizioni del D.lgs.vo 30 giugno 2003, n. 196 ss. mm. "Codice in materia di protezione dei dati personali" (che costituisce recepimento dei principi propri della Direttiva comunitaria 2002/58/CE) ha adottato, a livello normativo, diversi regolamenti e ha posto in essere le misure necessarie per adeguare la propria organizzazione.

In particolare si segnala, per quanto riguarda la normativa, la adozione dei Regolamenti regionali del 13.2.2006, n. 2 "Regolamento per il trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna" e del 24.4.2006, n. 3 recante "Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari di titolarità della Giunta regionale e delle agenzie, istituti ed enti che fanno riferimento all'amministrazione regionale".

Nel corso del 2007 è stato poi adottato il Regolamento regionale 31 ottobre 2007, n. 2, recante "Regolamento per le operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari di titolarità della Giunta regionale e dell'Agrea, dell'Agenzia regionale di protezione civile, dell'Agenzia regionale Intercent-er e dell'Ibacn". Si ricorda anche che già nel 2005 la Giunta regionale aveva emanato disposizioni, rivolte alle strutture e al personale regionale, per assicurare il rispetto delle norme del Codice con la deliberazione n. 1264/2005, ad oggetto

“Linee guida della Giunta della Regione Emilia-Romagna in materia di protezione dei dati personali”.

Per quanto riguarda i profili organizzativi, sin dal 2004 la Regione ha individuato le figure del “Responsabile della sicurezza” (art. 31 e 32 del Codice) e del “Coordinatore del diritto d’accesso” (Deliberazione della Giunta regionale del 30 settembre 2004, n. 1878). Per quanto riguarda la designazione del Coordinatore del diritto di accesso, sono state apportate modifiche nel 2008 dalle delibere di Giunta regionale n. 658 del 12 maggio 2008, che ha ricollocato in altra struttura organizzativa le funzioni di cui trattasi, e n. 827 del 3 giugno 2008, che provvede alla nuova designazione.

Inoltre si è provveduto alla ripartizione di competenze tra i soggetti che effettuano il trattamento di dati personali: si segnala a tal fine la deliberazione della Giunta regionale n. 450 del 3.4.2007 – Appendice 5 – “Adempimenti conseguenti alle delibere 1057/2006 e 1663/2006. Modifiche agli indirizzi approvati con delibera 447/2003 e successive modifiche”, che costituisce l’atto più aggiornato in materia. Inoltre vengono adottati, a cadenza annuale, gli atti di individuazione, nelle singole strutture regionali, degli incaricati al trattamento dei dati personali: ciò si è regolarmente verificato anche nel 2008.

Nel 2006 è stato approvato dalla deliberazione della Giunta regionale n. 430/2006 il Documento Programmatico sulla Sicurezza, la cui tenuta è prescritta dall’art. 34 del Codice. Tale documento viene aggiornato ogni anno: da ultimo nel 2008 con la Delibera di Giunta regionale n. 332 del 17 marzo 2008 recante “Documento programmatico sulla sicurezza della Giunta della Regione Emilia-Romagna - aggiornamento marzo 2008”.

Per quanto riguarda interventi specifici per incidere su comportamenti organizzativi e procedure, al fine di garantire un diffuso rispetto delle disposizioni del Codice nella gestione dei dati personali, la Regione ha poi adottato una serie di “disciplinari tecnici”. Sotto questo profilo si segnalano, a partire dai più recenti, i seguenti atti:

- a) il Disciplinare tecnico sulle modalità e procedure per le verifiche di sicurezza sui sistemi informativi, per controlli sull'utilizzo dei beni messi a disposizione dall'ente per attività lavorativa con riferimento alle strumentazioni informatiche e telefoniche;
- b) il Disciplinare tecnico in materia di videosorveglianza nella Giunta e nell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna; questo atto, a seguito della conclusione di un periodo di sperimentazione applicativa, è stato riapprovato nel 2008 con determinazione del 2 maggio 2008, n. 4856;
- c) il Disciplinare tecnico per l'esercizio del diritto di accesso dell'interessato ai propri dati personali nella Giunta della Regione Emilia-Romagna”(Determinazione n. 2650/2007);
- d) il Disciplinare tecnico relativo al controllo degli accessi ai locali della Giunta della Regione Emilia-Romagna (Determinazione n. 2649/2007);
- e) il Disciplinare tecnico per utenti sull'utilizzo dei sistemi informativi nella Giunta della Regione Emilia-Romagna (Determinazione n. 2653/2007);
- f) il Disciplinare tecnico in materia di sicurezza delle applicazioni informatiche nella Giunta della Regione Emilia-Romagna (Determinazione n. 2651/2007).

I disciplinari di cui alle lettere da c) a f) costituiscono riapprovazione, con alcune modifiche, a conclusione di un periodo di sperimentazione, di disciplinari di pari oggetto adottati nel 2006.

## 9.2 SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO

Nel corso del 2008 la direzione è stata impegnata nella revisione a aggiornamento dei propri atti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, che ha operato il riassetto e la riforma delle previgenti disposizioni (D.lgs.626/94). Si tratta di disposizioni legislative che, come noto, danno attuazione a una molteplicità di norme comunitarie.

Gli atti più significativi adottati nel corso del 2008 in questa materia riguardano due adempimenti fondamentali:

- a) l'approvazione, con atto formale, del Documento di valutazione dei rischi- c.d. DUVR- ai sensi dell'art. 28 e ss. del d.lgs.81/2008, con atto dirigenziale del 18 dicembre 2008, n. 16258; come noto il D.Lgs. 81/2008 ha introdotto l'obbligo di valutare anche il rischio stress-lavoro correlato, secondo quanto previsto dall'accordo europeo dell'8 ottobre 2004 e l'atto regionale è aggiornato anche rispetto a questo nuovo obbligo, almeno per quanto riguarda gli aspetti metodologici;
- b) l'approvazione del metodo per la redazione del Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali - DUVRI (art. 26 D.Lgs 81/2008), che ha notevoli ripercussioni sull'organizzazione e sulle procedure per la stipulazione di contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione.

L'approvazione è avvenuta con atto dirigenziale del 25 novembre 2008, n. 15182.

Per quanto riguarda il sistema delle responsabilità è tuttora in vigore quanto stabilito nel 2001, in vigore del D.Lgs. 626/94, con determinazione n. 1058 recante "Definizione del sistema delle responsabilità per la gestione della sicurezza e salute dei lavoratori nell'Ente Regione Emilia Romagna ai sensi del D.lgs.626/94 e successive modificazioni".

Si segnala inoltre una serie di atti generali, che interessano diversi aspetti e settori di questa articolata materia. Tra i più significativi, alcuni sono stati adottati già negli anni '90 (atto del 23/07/1999, n. 6414, recante "Avvio azioni urgenti relative al programma degli interventi ex.D.lgs.626/94" e decreto presidenziale del 5/11/1997, n. 371 ad oggetto: "D.lgs.626/94 e succ. mod, recanti l'attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. Ridefinizione organizzativa per l'Ente Regione Emilia Romagna.").

In seguito, limitandosi agli interventi più significativi, si è provveduto:

- a) a designare i lavoratori incaricati alla gestione emergenze, prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori e pronto soccorso (determinazione del 12/12/2000, n. 12276 e relativi aggiornamenti);
- b) a predisporre e formalizzare i piani di emergenza per l'evacuazione degli stabili delle varie sedi regionali (Determinazione del 24/09/2004, n. 13304);
- c) ad adottare dei dispositivi di protezione individuale per lo svolgimento delle mansioni a rischio nelle attività della Regione Emilia Romagna - valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. 81/2008 (Determinazione del 7 agosto 2008, n. 9412, che aggiorna precedenti provvedimenti).

### 9.3 PARI OPPORTUNITA' PER IL PERSONALE REGIONALE

La materia delle pari opportunità, che ha molteplici riferimenti in direttive comunitarie (da ultimo la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 luglio 2006, n. 2006/54/CE, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e di impiego) è stata riordinata dal Testo Unico D.Lgs 11/4/2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge n. 28/11/2005, N.246", che raccoglie e riorganizza tutti i provvedimenti e le normative esistenti in materia a livello nazionale.

A livello regionale, si segnalano, tra gli atti più recenti, la adozione, nell'anno 2007, della delibera di Giunta regionale 304 del 26.3.2007 e della delibera dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea regionale n. 212 del 26.3.2007, per la ricostituzione del Comitato Aziendale per le Pari Opportunità, organismo previsto anche dalla normativa contrattuale nazionale, presente nell'Ente sin dal 1989.

La Regione si è assunta l'impegno, in sede legislativa (art. 32 della l.r. 26.11.2001, n. 43), a consultare il Comitato aziendale sulle misure che incidono sulla qualità dell'ambiente di lavoro, sull'organizzazione dell'attività lavorativa, nonché sugli interventi che concretizzano azioni positive, e di organizzare a tal fine anche periodiche sessioni di incontro.

#### 9.4 RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE REGIONALE

La normativa comunitaria si riflette su diversi aspetti della gestione del rapporto di lavoro del personale regionale, seppur attraverso leggi statali di recepimento o riferimenti di natura pattizia (CCNL). Si segnalano in particolare i seguenti ambiti:

- a) *tipologie di lavoro flessibile*
- b) *disciplina dell'orario di lavoro*

Per quanto riguarda il lavoro flessibile, la Regione Emilia-Romagna ha introdotto da anni il lavoro a distanza (c.d. telelavoro) che coinvolge ormai oltre un centinaio di lavoratori regionali. Il 12 luglio 2002 è stato siglato a livello europeo il Framework Agreement On Telework.

I primi atti di applicazione dell'istituto "telelavoro", nell'ambito dell'ordinamento della Regione Emilia-Romagna, sono però antecedenti, in attuazione della legge regionale 16 gennaio 1997, n. 2 (art.6) e della Legge n. 191/1998.

La Delibera della Giunta regionale n. 282 del 22 febbraio 2000, "Direttiva per l'avvio di un progetto sperimentale di telelavoro" ha approvato le linee guida e le procedure per l'attuazione. La materia è disciplinata in dettaglio con contratti collettivi, nazionali e decentrati, di lavoro applicabili nell'Ente.

Anche il lavoro a tempo parziale (part-time) costituisce materia incisa dalla normativa comunitaria (D.lgs. n. 61/2000 in attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale conclusi dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES), così come il rapporto di lavoro a tempo determinato (D.lgs. n. 368/2001 di attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE dal CEEP e dal CES): entrambi gli istituti sono ampiamente applicati nell'ordinamento regionale, anche a seguito di disposizioni di contratti collettivi nazionali e decentrati di lavoro.

Sotto il profilo dell'orario di lavoro (D.Lgs n. 66/2003 di attuazione della Direttiva 93/104/CE e della Direttiva 2000/34/CE) la Regione applica disposizioni di natura pattizia.

#### 9.5 AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Diverse sono le direttive comunitarie che interessano il settore, tra cui in materia di firma digitale, la direttiva 1999/93/CE.

Al fine di dare applicazione a quanto previsto, a livello nazionale, dall'art. 10 "Forma ed efficacia del documento informatico" e a quanto previsto nella sezione V "Firme elettroniche" del D.P.R. 445/00 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", nel 2004, con atto dirigenziale n. 5799/2004, è stato avviato il Progetto 'Carta Multiservizi del Dipendente della Regione Emilia-Romagna' e del relativo Regolamento d'uso". Peraltro già il "Piano Telematico della Regione Emilia-Romagna", approvato nel 2002 con delibera n. 828, prevedeva esplicitamente (Iniziativa 4.3 "Diffusione e supporto alla firma digitale"), quale compito della Regione, l'impegno a promuovere progetti nella direzione dell'utilizzo delle tecnologie tipiche della firma digitale e incoraggiare le iniziative in essere in tutti gli ambiti della vita del cittadino.

Dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 82/2005 e succ. mod. recante il "Codice dell'Amministrazione digitale", la Regione ha approvato la "Direttiva per la sperimentazione dei processi di lavoro in modalità Paperless", in attuazione di quanto previsto all'art. 12 del "Codice" in merito all'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza e semplificazione.

La delibera 2127/2007 ha prorogato la validità della direttiva e ne ha esteso l'ambito di applicazione.

Nel corso del 2008 si segnala, come intervento in materia, l'adozione della determinazione n. 16657 del 31 dicembre 2008, recante "Circolare operativa per la gestione dei flussi documentali interni alla Regione Emilia Romagna".

## 9.6 CONTRATTI PUBBLICI

L'attuazione della vigente disciplina comunitaria in materia di contratti pubblici (Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) è stata operata con il D. Lgs. 12 aprile 2006 n.163 (Codice dei contratti pubblici), recentemente modificato con il D.Lgs. 11 settembre 2008, n.152 ("terzo correttivo") anche per far fronte alla procedura di infrazione (2007/2309) aperta dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia, proprio in relazione ad una serie di previsioni del D.Lgs. 163/2006 ritenute non conformi alle citate direttive.

Lo spazio per l'attuazione regionale della disciplina comunitaria in materia di contratti pubblici è fortemente compresso dalla riserva statale in materia di tutela della concorrenza posta dall'art.117, comma secondo, Cost. e dall'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale restrittivo assunto al riguardo dalla Corte costituzionale.

Pertanto, in un quadro normativo fortemente condizionato dalla riserva di competenza statale, l'intervento regionale operato con la L.R. 21 dicembre 2007 n. 28 (relativa alla sola acquisizione di beni e servizi) ha privilegiato l'obiettivo di provvedere ad un adeguamento complessivo della disciplina regionale previgente alle nuove disposizioni comunitarie e nazionali.

Tale legge costituisce sistema con la L.R. 24 maggio 2004 n.11, sulla cui base è stata istituita la struttura regionale di acquisto (Agenzia Intercent-ER), dotata di specifica specializzazione, al fine di razionalizzare la spesa pubblica ed innovare le procedure di acquisizione di beni e servizi. L'Agenzia Intercent-ER cura l'acquisizione "centralizzata" di beni e servizi relativi ad importanti settori merceologici mediante convenzioni-quadro stipulate nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale. Inoltre può svolgere attività di interesse generale e di servizio nei confronti degli enti del sistema regionale e degli enti locali; per la Regione Emilia-Romagna opera, fra l'altro, come stazione appaltante curando, in particolare, l'espletamento delle gare formali ad evidenza pubblica, nazionali e comunitarie.

L'attenzione si è quindi focalizzata sui profili di carattere organizzativo e di semplificazione procedimentale, ai quali si è dato corso mediante la valorizzazione degli strumenti di attuazione amministrativa (v. allegati alla deliberazione di Giunta regionale n. 999 del 2008, organicamente ricondotti nell'ambito della deliberazione n. 2416 del 2008).